



**SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
STAZIONI PIEZOMETRICHE
E GESTIONE IDRAULICA STAZIONI IDROMETRICHE**

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

INDICE

ART. 1	OGGETTO	2
ART. 2	COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA RETE.....	2
ART.2.1	SISTEMA ESISTENTE	2
ART.2.2	VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE – SERVIZI STRAORDINARI E INTEGRATIVI	3
ART. 3	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
ART.3.1	MANUTENZIONE ORDINARIA	3
<i>ART.3.1.1.</i>	<i>Manutenzione preventiva.....</i>	<i>4</i>
<i>ART.3.1.2.</i>	<i>Manutenzione correttiva.....</i>	<i>4</i>
ART.3.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUATIVA	5
<i>ART.3.2.1.</i>	<i>Manutenzione straordinaria.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.3.2.2.</i>	<i>Manutenzione adeguativa.....</i>	<i>5</i>
ART.3.3	GESTIONE IDRAULICA	6
<i>ART.3.3.1.</i>	<i>Gestione sito e misure di portata</i>	<i>6</i>
<i>ART.3.3.2.</i>	<i>Elaborazione e validazione dati.....</i>	<i>6</i>
ART.3.4	FORNITURA DOCUMENTAZIONE	7
ART. 4	NOMINA RESPONSABILI	7
ART. 5	DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO	8
ART. 6	POLIZZA ASSICURATIVA.....	9
ART. 7	GARANZIA.....	9
ART.8	MODALITA' DI PAGAMENTO	9
ART.9	VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE - REVISIONE PREZZI	10
ART.10	CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE, PENALITA'	10
ART. 11	CAUZIONE DEFINITIVA	11
ART.12	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 13	RECESSO	12
ART.14	CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO	13
ART.15	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 16	TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	14
ART. 17	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	14
ART. 18	FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE	15

PARTE TECNICA

ART. 1 OGGETTO

Oggetto della gara è l'affidamento del Servizio di manutenzione delle stazioni piezometriche di Arpa Piemonte e la gestione idraulica della rete idrometrica.

Il Servizio di manutenzione richiesto dovrà garantire l'efficienza della rete in termini di qualità dei dati rilevati. Il Servizio di gestione idraulica dovrà consentire la caratterizzazione dei deflussi dei corsi d'acqua interessati, in corrispondenza delle sezioni previste, mediante ispezioni e misure di portata, la costruzione delle scale di deflusso la validazione dei dati attraverso verifiche della qualità delle singole misure idrometriche e nella certificazione del dato, il calcolo della portate al fine dell'elaborazione degli annali idrologici.

Fanno parte integrante del presente capitolato, i seguenti elaborati tecnici:

- allegato A che contiene l'elenco delle apparecchiature oggetto dell'appalto di manutenzione e gestione;
- allegato B che descrive le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento dei sensori e delle apparecchiature;
- allegato C che descrive le modalità operative per lo svolgimento del Servizio.

ART. 2 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA RETE

ART.2.1 SISTEMA ESISTENTE

La rete di monitoraggio è composta dalle seguenti tipologie di apparecchiature:

- stazioni idrometriche (livello/portata) - tipo "A";
- stazioni piezometriche/estensimetriche locali appartenenti alla rete piezometrica rete regionale di controllo dei movimenti franosi (ReRCoMF) o alla rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee (RMRAS) - tipo "G".
- stazioni piezometriche/geotecniche/meteorologiche, di cui alle reti del punto precedente, dotate di sistemi per la remotizzazione dei dati - tipo "G₁".

Nella seguente tabella è riportata la quantificazione complessiva degli apparati che compongono la rete di monitoraggio.

Descrizione	Tipologia	Q.tà totale
Stazione idrometrica	A	106
Stazione piezometrica "locale"	G	63
Stazione piezometrica "remotizzata"	G ₁	5

L'ubicazione e la composizione del sistema è riportata nell'allegato A; le specifiche tecniche delle apparecchiature sono riportate nell'allegato B

ART.2.2 VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE – SERVIZI STRAORDINARI E INTEGRATIVI

Durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare variazioni di configurazione inserendo nuove apparecchiature della stessa tipologia o sospendendo la manutenzione di stazioni di misura in contratto. Tali variazioni saranno comunicate con appositi ordini di servizio da parte dell'Amministrazione provvedendo ad aggiornare l'importo dovuto in base alla variazione di configurazione conteggiando il nuovo importo sulla base del numero di mesi a partire dall'inserimento/disinserimento in contratto fino alla scadenza dell'annualità. Complessivamente le varianti in positivo o in negativo sono ammesse fino all'ammontare massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Sempre con appositi ordini di servizio l'Amministrazione potrà richiedere interventi straordinari e servizi integrativi nei limiti del quadro economico indicato.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio si articola in diverse forme di prestazioni:

- la **manutenzione ordinaria** delle stazioni di tipo G e G₁
- la **manutenzione straordinaria ed adeguativa** che si rende necessaria per il ripristino o il miglioramento del sistema di monitoraggio
- la **gestione idraulica** delle stazioni di tipo A

L'Amministrazione potrà richiedere all'affidatario periodici sopralluoghi congiunti al fine di verificare il buon funzionamento delle apparecchiature, pulizia dei siti e l'accuratezza delle misure.

Non è richiesta la manutenzione delle stazioni di tipo A in quanto già ricomprese in un altro contratto.

I siti oggetto di gestione idraulica dovranno essere ispezionati da personale qualificato che dovrà valutare quegli aspetti che possano condizionare la significatività della misura, in particolare per quelli fluviali si terranno in conto le variabili idrauliche, geomorfologiche ed antropiche.

In presenza di equipaggiamenti fissi di rilevazione o di manufatti, funzionali al monitoraggio idrologico e piezometrico, si opererà un'accurata verifica di efficienza degli apparati, sia dal punto di vista tecnologico che – specificatamente - in rapporto alla precisione e alla significatività delle misure. Di ciascuna ispezione verrà effettuato un rendiconto su apposito quaderno di stazione.

Tutte le schede di intervento di manutenzione che fanno capo ai paragrafi che seguono (manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, straordinaria o di gestione), dovranno essere forniti con le modalità ed i tempi descritti all'interno del presente capitolato.

L'attrezzatura necessaria agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguativa è a carico della Ditta vincitrice.

Al fine di garantire le prestazioni di manutenzione la Ditta, a proprie spese, dovrà dotarsi di una postazione remota per la visualizzazione in tempo reale dei dati della rete di monitoraggio.

ART.3.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria ha lo scopo di mantenere in perfetta efficienza le stazioni di monitoraggio nel suo complesso.

Il Servizio si articola in due diverse forme di prestazioni:

- la manutenzione preventiva, necessaria a conservare in perfetta efficienza il sistema stesso, nel complesso e nelle sue singole componenti, e comprende, quindi, tutte le operazioni di periodica revisione, taratura, messa a punto e controllo e quant'altro serve, ivi compreso l'impiego di materiali di consumo;

- la manutenzione correttiva, derivante da avarie al sistema od ai singoli componenti e che comporti la riparazione e/o sostituzione di parti od apparati, o necessità di ripristino verificatesi per cause comunque non imputabili al non corretto esercizio della manutenzione ordinaria.

Qualora si rendesse necessario, per il corretto funzionamento della rete, procedere alla sostituzione di materiali o apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantiti dalla Ditta per un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalla eventuale ultimazione del Contratto.

ART.3.1.1. Manutenzione preventiva

Consiste in visite programmate e controlli sia ai siti sia alle apparecchiature di misura, con diversa cadenza a seconda del tipo di apparecchiatura.

Per quanto riguarda gli interventi programmati di cui sopra, sarà cura delle Ditte partecipanti alla gara formulare proposte in ordine alla programmazione delle visite alla strumentazione e alle infrastrutture, tenendo conto che dovranno essere previste come minimo:

- stazioni tipo G n. 1 ispezione ogni quadrimestre;
- stazioni tipo G₁ n. 1 ispezione annuale.

Gli interventi previsti per le stazioni di cui sopra si articolano in:

1. verifica dell'integrità e della funzionalità della strumentazione;
2. taratura della strumentazione di misura quando necessario;
3. pulizia dei sensori;
4. cura e manutenzione minuta delle stazioni ed opere accessorie, effettuando le necessarie operazioni di pulizia dalla vegetazione, taglio dell'erba, oliatura di lucchetti e cerniere, ed ogni altra attività destinata a mantenere l'integrità ed efficienza della stazione;
5. sostituzione delle batterie e delle parti logorate o consumate con altre che abbiano caratteristiche tecniche analoghe a quelle originariamente presenti;
6. solo per stazioni tipo G: scarico della memoria locale (EPROM) con cadenza non superiore a 4 mesi e spedizione dei dati all'Arpa Piemonte entro quindici giorni dalla data del sopralluogo nel formato aderente alle specifiche indicate dalla Committente (*Allegato C*); la Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire la corretta ed integrale acquisizione dei dati, evitando che la memoria locale giunga a saturazione;
7. nei tubi piezometrici, misura di verifica con freatimetro manuale;
8. solo per stazioni tipo G₁: prova di trasmissione dei dati verso i server Arpa.

L'Amministrazione potrà richiedere un sopralluogo congiunto, al fine di verificare il buon funzionamento delle apparecchiature, compreso il controllo dell'elettronica e della meccanica, dell'accuratezza delle misure dei sensori, nonché della loro corrispondenza alle specifiche tecniche di cui all'allegato "B".

ART.3.1.2. Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva ha lo scopo di ripristinare anomalie al sistema od ai singoli componenti anche attraverso la riparazione e/o sostituzione di parti o apparati, o necessità di ripristino.

Sono incluse nel Contratto sia la manodopera che le parti di ricambio necessarie per l'eliminazione di guasti dovuti a normale logoramento o ad una non accurata manutenzione preventiva o comunque a qualsiasi guasto esclusi quelli dovuti ad eventi eccezionali, furti, danneggiamenti e atti vandalici, rientranti nella manutenzione straordinaria regolamentata all'articolo ART.3.2.1

Qualora durante la manutenzione preventiva o a seguito di comunicazione da parte dell'Amministrazione vengano riscontrati guasti o anomalie, o la necessità di interventi sulla struttura o sulle dirette pertinenze o della strumentazione, la Ditta dovrà ripristinare la perfetta efficienza della stazione di monitoraggio entro le 48 ore lavorative successive. Eventuali situazioni che richiedano tempi di ripristino superiori alle 48 ore dovranno essere comunicate e motivate all'ARPA prima della scadenza delle 48 ore.

Dovrà essere trasmessa ad ARPA una scheda relativa all'intervento tecnico effettuato entro 24 ore dal termine dello stesso.

ART.3.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUATIVA**ART.3.2.1. Manutenzione straordinaria**

Rientrano nella manutenzione straordinaria tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria necessari per il ripristino delle funzionalità delle apparecchiature e delle strutture.

La Ditta ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, secondo le modalità ed i tempi previsti i danni che richiedono la necessità di interventi di manutenzione straordinaria presentando contestualmente il progetto di ripristino, completo di tempi di realizzazione e dettagliato preventivo di spesa da formularsi sulla base degli importi unitari nell'offerta economica.

L'esecuzione dell'intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato preventivamente dalla Amministrazione, la quale potrà decidere di provvedere al ripristino delle apparecchiature, ad una modifica, ovvero alla esclusione dell'apparecchiatura dal contratto:

a) nel primo caso verrà inviato alla Ditta un Ordine di Servizio che specificherà i tempi concessi per l'intervento; durante il periodo di fuori servizio e sino alla scadenza del tempo concesso per l'intervento non si darà luogo al calcolo delle penali di cui all'ART. 10, che invece decorreranno dal giorno seguente;

b) nel secondo caso, qualora l'Amministrazione intenda procedere diversamente, ad esempio richiedendo una variazione di sito o una maggiore protezione delle apparecchiature, sarà richiesto alla ditta una modifica/integrazione del preventivo di spesa; l'Amministrazione si riserva di accettare il preventivo e, se accettato, provvederà come al punto precedente;

c) nel terzo caso l'Amministrazione notificherà alla ditta che l'apparecchiatura viene esclusa dal contratto di manutenzione e quindi i relativi canoni non saranno contabilizzati nei successivi SAL.

Si riportano di seguito le cause ed eventi in conseguenza dei quali il ripristino delle apparecchiature viene a considerarsi come manutenzione straordinaria: furto, rapina, incendio, misteriosa sparizione, danni da eventi atmosferici, sisma, atti vandalici, danni incidentalmente provocati da terze persone e da animali, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Per ogni intervento le eventuali sostituzioni dovranno essere effettuate con parti di ricambio identiche nelle prestazioni a quelle originariamente presenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato B e forniti di idonea garanzia.

ART.3.2.2. Manutenzione adeguativa

Rientrano negli interventi di manutenzione adeguativa tutti quelli che si rendono necessari al fine di migliorare la funzionalità degli strumenti di misura nonché le misure di adeguamento a specifiche norme di legge sopravvenute. Rientrano nella manutenzione adeguativa anche lo smontaggio e rilocalizzazione delle apparecchiature già installate, comprensive delle opere infrastrutturali della nuova stazione di misura.

Inoltre rientra nella manutenzione adeguativa l'effettuazione e l'elaborazione di rilievi topografici tradizionali o con tecnologia GNSS ai fini di verificare le coordinate geografiche dei punti di misura e i rilievi topografici delle sezioni d'alveo finalizzata alla estrapolazione delle scale di deflusso ai regimi di piena e misure di trasporto solido al fondo e in sospensione.

In particolare, l'elaborazione di misure GNSS eseguite in modalità statica dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- verifica di stabilità dei punti esterni di controllo rispetto a dataset precedenti;
- calcolo delle coordinate dei punti mediato rispetto ai riferimenti esterni;
- confronto delle coordinate con dataset precedenti.

I dati necessari per eseguire confronti con rilievi pregressi saranno forniti dalla Committente.

I dati dovranno essere restituiti nei formati (fogli di calcolo) compatibili con i programmi in uso presso Arpa Piemonte.

In situazioni specifiche potrà essere richiesto di eseguire misure di trasporto solido.

Tali attività dovranno essere eseguite con le modalità tecniche descritte nell'allegato C.

Le misure di manutenzione adeguativa possono indifferentemente essere proposte da Arpa o dalla Ditta.

Alla manutenzione adeguativa si applicano gli stessi criteri previsti per gli interventi di manutenzione straordinaria per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento.

ART.3.3 GESTIONE IDRAULICA

ART.3.3.1. Gestione sito e misure di portata

Gli interventi programmati di gestione per le stazioni dotate di sensore idrometrico consistono in visite e controlli della sezione idraulica su cui insistono le strumentazioni e l'esecuzione di misure di portata per una corretta definizione delle scale di deflusso in tutti i regimi idrologici.

Ogni stazione oggetto di gestione idraulica dovrà essere oggetto di almeno due misure di portata/anno.

Dovranno poi essere previste misure di portata integrativa da destinare alle sezioni idrometriche particolarmente instabili e per effettuare bilanci idrologici di asta fluviale. Nella fase di avvio sono da prevedere 60 (sessanta) misure/anno integrative per le quali i concorrenti dovranno presentare in sede di offerta un piano opportunamente motivato in relazione alle peculiarità della rete idrografica piemontese.

Dovranno inoltre presentare un programma motivato di aggiornamento dei rilievi topografici delle sezioni d'alveo più instabili per l'aggiornamento dei modelli idraulici di estrapolazione delle scale di deflusso ai regimi di piena. Il costo dei rilievi topografici sarà conteggiato a consumo a partire dal sesto rilievo nell'anno, mentre i primi 5 rilievi effettuati per ogni anno saranno senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione in quanto da considerare ricompresi nella gestione complessiva della rete idrometrica.

Le modalità di esecuzione e di programmazione delle misure sono riportate nell'allegato C.

In occasione delle misure di portata dovranno inoltre essere garantite le seguenti attività:

- taratura della strumentazione di misura di livello;
- pulizia del sensore idrometrico e del pluviometro dove presente;
- pulizia dell'asta idrometrica e taglio vegetazione che impedisce la lettura;

In caso di presenza di vegetazione ed arbusti anche legnosi in alveo che possano ostacolare la correttezza della misura di livello la ditta è tenuta a provvedere al loro taglio e pulizia per un'estensione sufficiente a ripristinare le condizioni indisturbate.

ART.3.3.2. Elaborazione e validazione dati

Le stazioni per le quali viene condotta la gestione idraulica è richiesta anche la validazione dei dati idrometrici e calcolo della portata in tre fasi:

1. con cadenza giornaliera, per la predisposizione di un bollettino idrologico di sintesi di tutti i giorni della settimana. Esso consiste nella validazione dei dati idrometrici del giorno precedente (valori massimi, minimi e medi giornalieri dei livelli e delle portate) e trasmissione ad Arpa entro le ore 10 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) secondo formati definiti dall'Amministrazione; il recupero dei giorni non lavorativi avverrà il primo giorno feriale successivo;
2. con cadenza trimestrale, la comunicazione dell'aggiornamento delle scale di deflusso in relazione alle misure di portata effettuate;
3. con cadenza annuale, la validazione di tutti i livelli idrometrici, il calcolo della relativa portata e la produzione di tutte le elaborazioni necessarie per la produzione dell'annale idrologico di Arpa in continuità con le elaborazioni riportate negli Annali Idrologici (Parte seconda) pubblicati dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. Il passaggio dai dati di livello idrometrico ai dati di portata dovrà essere fatto tramite un'opportuna applicazione delle scale di deflusso facendo particolare attenzione ai periodi e ai range di validità e il valore dovrà essere accompagnato da un indice di affidabilità. Nel calcolo delle portate dovranno essere tenute in conto tutte le modificazioni (antropiche o naturali) che condizionano anche temporaneamente l'applicabilità della scala (es. traverse mobili, depositi in alveo). Tutti i dati dovranno essere trasferiti entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo nell'archivio informatico di Arpa utilizzando le modalità tecniche e tracciato record che verranno messe a disposizione, all'avvio del Servizio.

ART.3.4 FORNITURA DOCUMENTAZIONE

La Ditta, è tenuta a fornire ad Arpa Piemonte tutta la necessaria documentazione sul Servizio prestato, in particolare:

- a) ogni trimestre, contestualmente all'emissione della fattura, una tabella riepilogativa di tutti gli interventi eseguiti nel corso del trimestre precedente;
- b) quadrimestralmente una relazione di sintesi illustrante le attività svolte nel corso delle campagne ispettive e di scarico-dati sulle stazioni di tipo G e delle campagne manutentive sulle stazioni di tipo G₁, eventualmente svolte nel quadrimestre di riferimento,;
- c) annualmente una relazione illustrante tutte le attività svolte nei 12 mesi precedenti suddivisa in a) servizio di manutenzione contenente le schede di visita stazione, esiti dei controlli di taratura, spiegazione motivata degli interventi non realizzati nei modi e nei termini previsti, b) servizio di gestione idraulica contenente le misure di portata, i rilievi batimetrici, la valutazione dell'evoluzione morfologia dell'alveo, il resoconto dell'attività di validazione dei dati idrometrici e delle modalità adottate.

Per ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere fornita una nota scritta specificando i difetti riscontrati e quanto fatto per il ripristino del regolare funzionamento.

In caso di aggiornamenti di apparecchiature, sia hardware che software, dovrà essere fornita ad Arpa Piemonte la nuova documentazione tecnica necessaria, oltre ad una nota esplicativa delle migliorie apportate.

ART. 4 NOMINA RESPONSABILI

L'operatore economico dovrà designare, prima della stipulazione del contratto, dandone comunicazione scritta ad Arpa Piemonte:

- ❖ un Responsabile amministrativo, cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal successivo contratto;
- ❖ un Responsabile tecnico cui far riferimento per tutti i problemi insorgenti nel corso di esecuzione del contratto.

PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 5 DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata quinquennale decorrente dalla data di stipulazione.

L'importo a base di gara è pari complessivamente ad €. 1.085.000,00 o.f.e.

L'Agenzia si riserva , a proprio insindacabile giudizio, di:

- **ripetere il servizio per dodici mesi**, agli stessi patti, prezzi e condizioni in tal momento vigenti.
La ripetizione del servizio potrà essere attivata dall'Agenzia entro il termine contrattuale di scadenza, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta all'impresa.
- di **estendere il servizio** di manutenzione sino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il servizio è remunerato **"a misura"** pertanto durante l'esecuzione Arpa ha facoltà di effettuare variazioni di configurazione inserendo nuove apparecchiature della stessa tipologia o sospendendo parte del servizio nel limite di uno scostamento in positivo o in negativo massimo del 20%.
- interventi di manutenzione straordinaria ed adeguativa per complessivi €. 400.000,00

Ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore dell'appalto comprensivo del valore delle opzioni di:

- ripetizione del servizio di ulteriori 12 mesi, pari ad €. 217.000,00;
- estensione di un quinto del valore contrattuale dell'appalto pari ad €. 217.000,00;
- interventi di manutenzione straordinaria ed adeguativa pari ad €. 400.000,00

ammonta ad €. 1.919.000,00 oltre IVA come specificato nella successiva tabella. Sul predetto importo verrà determinato il valore del contributo da corrispondere all'ANAC.

Descrizione appalto	Importo base d'asta quinquennale	Valore per ripetizione fornitura 12 mesi + estensione di un quinto + interventi di manutenzione straordinaria ed adeguativa	Totale valore appalto comprese opzioni IVA esclusa
Servizio di manutenzione stazioni piezometriche e gestione idraulica stazioni idrometriche	€. 1.085.000,00	€. 834.000,00	€. 1.919.000,00

Relativamente agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., si precisa che, in riferimento all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione del servizio verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto Decreto.

ART. 6 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L'appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:

- polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per persona; la copertura deve essere esente franchigia.

Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti dell'Agenzia.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Agenzia, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 7 GARANZIA

Previa autorizzazione dell'Amministrazione, qualora si rendesse necessario, per il corretto funzionamento della rete, procedere alla sostituzione di materiali o apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantite dalla Ditta per un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalla eventuale ultimazione del Contratto. Le nuove apparecchiature diventano di proprietà dell'Amministrazione, mentre quelle sostituite diventano di proprietà della Ditta, la quale provvederà all'opportuno smaltimento dell'apparecchiatura dimessa.

ART. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento relativo ad ogni annualità del Servizio prestato verrà effettuato in **quattro rate trimestrali**, ciascuna per un importo pari ai **servizi effettivamente prestati nel periodo, cui saranno detratte le penali stabilite nell' ART.11** e previa presentazione di regolare fattura. L'importo sarà quindi calcolato sulla base degli importi unitari delle apparecchiature ed attività effettivamente ricompresi nel servizio, queste ultime saranno comunicate con appositi ordini di servizio.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali maturati avverrà, detratte le eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 10, sulla base di apposite fatture che saranno emesse dall'Appaltatore, **previa** attestazione, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali svolte nel periodo di riferimento.

Le fatture dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

1. il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**
1. il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)
2. il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
3. la struttura liquidante: Rischi Naturali e Ambientali

4. data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione del presente servizio

A seguito della previsione dell'art. 1 D.L. 50/2017 anche ad Arpa Piemonte è stato esteso il meccanismo impositivo del così detto "split payment", previsto all'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute relative a ciascuna annualità di esecuzione del servizio potranno essere svincolate in sede di liquidazione della fattura afferente al relativo mese di dicembre.

La fattura sarà pagata **entro il termine di trenta giorni dal ricevimento**, a mezzo mandato eseguibile presso la Tesoreria dell'Agenzia, previa verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di Arpa Piemonte del DURC; in caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia, salvo diverso accordo scritto, verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest' ultimo.

ART. 9 VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE - REVISIONE PREZZI

9.a) Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo complessivo del contratto medesimo.

9.b) Ai sensi dell'art. 1664 comma 1 del Codice Civile, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo che può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere fatta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto.

ART. 10 CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALITA'

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità.

Contestazione dell'inadempimento

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario, DEBITAMENTE ACCERTATO DAL Direttore dell'esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione di penalità di seguito indicate.

In relazione alla **manutenzione preventiva**, per ogni mancata o carente esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato, verrà applicata una penale per la singola stazione pari ad un terzo dell'importo annuale della manutenzione preventiva.

In relazione alla **manutenzione correttiva** ed alla **validazione dei dati idrometrici**, qualora si ritardi per cause imputabili all'aggiudicatario oltre il tempo stabilito nel presente capitolato, verrà applicata una penale pari ad €. 300,00 (trecento) per ogni giorno di ritardo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

L'ammontare delle penalità e del maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario sono addebitati in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale, ove costituito, senza preventiva costituzione in mora nè diffida giudiziale..

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall'art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:

- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario si intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C. n.4/2011;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art.14 del presente Capitolato tecnico;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di mancato rispetto dei termini previsti per lo svolgimento delle attività manutentive di cui all'art. 3 del presente Capitolato tecnico;
- a fronte di tre successive contestazioni scritte per mancato o ritardato intervento manutentivo o per mancata o ritardata risoluzione, senza giustificato motivo, di problemi che causano l'interruzione, anche solo parziale, delle attività di monitoraggio.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Agenzia.

ART. 13 RECESSO

1) L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 16 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

-“I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.

-L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2019-2021 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it

-L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.

-L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

ART. 17 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.

2. L'Appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna

a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

3. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.

4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento del servizio presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 18 FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Secondo Barbero)

Firmato in originale